

Statuto di Wikimedia CH

Indice

- 1 § 1 Denominazione, Sede ed Esercizio Finanziario di Riferimento
- 2 § 2 Finalità
- 3 § 3 Soci
- 4 § 4 Diritti e Obblighi dei Soci
- 5 § 5 Acquisizione e Perdita della Qualifica di Socio
- 6 § 6 Quote Associative
- 7 § 7 Organi dell'Associazione
- 8 § 8 Assemblea dei Soci
- 9 § 9 Diritto di Voto e Quorum
- 10 § 10 Consiglio Direttivo
- 11 § 11 Comitato Consultivo
- 12 § 12 Direzione Operativa
- 13 § 13 Patrimonio
- 14 § 14 Firma e Autorizzazioni
- 15 § 15 Mezzi Finanziari
- 16 § 16 Scioglimento dell'Associazione
- 17 § 17 Entrata in Vigore

§ 1 Denominazione, Sede ed Esercizio Finanziario di Riferimento

1. Si costituisce l'associazione denominata "Wikimedia CH" – Associazione per l'avanzamento della conoscenza libera, di seguito indicata come "l'Associazione" – ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
2. La sede dell'Associazione è a Lugano.
3. L'esercizio finanziario di riferimento coincide con l'anno solare.
4. Le comunicazioni interne all'Associazione si terranno nella lingua dei membri del consiglio direttivo.

§ 2 Finalità

1. Scopo dell'Associazione è sostenere la produzione, raccolta e divulgazione di Contenuti Liberi senza scopo di lucro, con l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura e le pari opportunità nell'accesso alla conoscenza. Conformemente alla definizione dell'Associazione, Contenuto Libero si riferisce a tutte le opere contrassegnate dai rispettivi autori con una licenza che permetta a chiunque di modificarle e divulgarle. Inoltre, in tal modo si accresce la consapevolezza delle questioni sociali e filosofiche correlate.
2. La raccolta e la divulgazione dei Contenuti Liberi dovranno avvenire prevalentemente, seppur non esclusivamente, tramite Wiki.

I Wiki sono applicazioni software accessibili tramite Internet che consentono agli utilizzatori di accedere ai contenuti e modificarli, permettendo quindi la creazione in forma collaborativa di tali contenuti. L'enciclopedia libera "Wikipedia", fondata da Larry Sanger e Jimmy D. Wales e gestita da Wikimedia Foundation, rappresenta l'esempio più evidente dell'attuazione di tali principi.

3. L'Associazione condivide le finalità di Wikimedia Foundation, Inc., un'organizzazione senza fini di lucro con sede negli Stati Uniti. Wikimedia Foundation coordina numerose attività a livello internazionale in linea con gli scopi dell'Associazione, e gestisce il nome Wikimedia e i nomi dei vari progetti internazionali di Wikimedia.
4. Lo scopo dell'Associazione sarà perseguito tramite:
 - a. la gestione e il finanziamento di sistemi online per la produzione, la raccolta e la divulgazione di Contenuti Liberi.
 - b. la divulgazione e il sostegno alla diffusione di Contenuti Liberi con altri mezzi, per esempio in forma digitale o cartacea, con particolare riguardo per i contenuti dei progetti internazionali di Wikimedia.
 - c. l'acquisizione, l'offerta e la diffusione di informazioni nonché l'attività di pubbliche relazioni aventi a oggetto i Contenuti Liberi, i Wiki e i vari progetti di Wikimedia, attraverso l'organizzazione di eventi o l'utilizzo di materiale cartaceo.
 - d. la soluzione di questioni scientifiche, sociali, culturali e legali relative ai Contenuti Liberi e ai Wiki, per esempio tramite opinioni di esperti, sondaggi, studi e l'assegnazione di borse di studio.
 - e. la promozione dell'interscambio e della cooperazione tra i progetti di Wikimedia nelle varie lingue, soprattutto in tedesco, francese, italiano e retoromancio, nonché in dialetti svizzeri per quanto riguarda i progetti di Wikimedia in lingua tedesca alemanna.
5. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione non permette e anzi vieta discriminazioni di qualunque tipo nei confronti dei fruitori, attuali o potenziali, dei suoi servizi e dei suoi dipendenti, fondate su razza, colore della pelle, sesso, fede religiosa, nazionalità, età, disabilità, orientamento sessuale o qualunque altra caratteristica personale tutelata dalla legge.
6. L'Associazione può raccogliere o trasferire fondi a favore di altre società esenti da imposte o società di diritto pubblico, purché tali fondi siano impiegati esclusivamente per le finalità sopra menzionate, e può altresì detenere quote o partecipare a tali società. Inoltre, l'Associazione può trasferire fondi nell'ambito delle operazioni ritenute necessarie per il suo finanziamento, nonché derivanti da operazioni di gestione patrimoniale (come gli investimenti finanziari).
7. L'Associazione non persegue finalità commerciali e non mira a realizzare profitti.
8. I fondi dell'Associazione possono essere utilizzati solo per i fini indicati nel presente statuto, fatte salve le operazioni necessarie al finanziamento dell'Associazione nonché le ordinarie operazioni di gestione patrimoniale (come gli investimenti finanziari), come descritto all'articolo 15. I soci, in quanto tali, non possono trarre alcun beneficio economico dal patrimonio dell'Associazione. I soci non possono percepire alcuna parte del patrimonio dell'Associazione in caso di loro recesso, di scioglimento dell'Associazione o di cessazione della sua attività. Nessun soggetto può trarre beneficio da spese che non siano necessarie per la promozione degli scopi dell'Associazione o da pagamenti di entità sproporzionata.

§ 3 Soci

1. La qualifica di socio può essere assunta da qualunque persona fisica o giuridica.
2. L'Associazione si compone di soci ordinari, onorari e sostenitori.
3. Può diventare socio ordinario ogni persona fisica che desideri lavorare attivamente all'interno dell'Associazione o a uno dei progetti dalla stessa promossi e/o voglia sostenere finanziariamente l'Associazione. Le persone fisiche o giuridiche che non desiderano partecipare attivamente quanto piuttosto promuovere e sostenere gli scopi dell'Associazione, possono diventare soci sostenitori.
4. Possono diventare soci onorari le persone fisiche che si siano particolarmente distinte per i servizi resi all'Associazione. Per eleggere i soci onorari è necessario il voto dell'assemblea dei soci.

§ 4 Diritti e Obblighi dei Soci

1. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività ed eventi organizzati dall'Associazione. Inoltre, hanno diritto di presentare istanze al consiglio direttivo o all'assemblea dei soci. Le istanze proposte dai soci all'assemblea devono essere presentate in forma scritta al consiglio direttivo almeno quattro settimane prima dell'assemblea stessa.
2. I soci hanno l'obbligo di sostenere l'Associazione e i suoi scopi in maniera consona – anche in pubblico – e altresì di pagare tempestivamente la quota associativa come stabilito nello statuto. Inoltre, sono tenuti a comunicare all'Associazione eventuali cambiamenti dei loro indirizzi di posta elettronica o posta ordinaria. Eventuali conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tali obblighi sono imputabili esclusivamente al socio, il quale solleva l'Associazione da qualunque responsabilità.
3. I soci ordinari hanno diritto di voto attivo e passivo, diritto di parola, di presentare istanze e di votare le istanze all'ordine del giorno delle assemblee dei soci.
4. I soci sostenitori hanno diritto di parola e di presentare istanze alle stesse condizioni dei soci ordinari. Tuttavia, non hanno diritto di voto.
5. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative, ma per il resto hanno gli stessi diritti e obblighi previsti per i soci ordinari.

§ 5 Acquisizione e Perdita della Qualifica di Socio

1. Qualora si desideri diventare soci, la relativa domanda deve essere inviata al consiglio direttivo per posta ordinaria o elettronica. La qualifica di socio si considera acquisita con l'approvazione della domanda da parte del consiglio direttivo e il pagamento della quota associativa.
2. La qualifica di socio si perde per recesso, espulsione o mancato pagamento della quota associativa.
3. Il recesso dalla qualifica di socio deve essere comunicato in forma scritta al consiglio direttivo. È richiesto un preavviso di un mese e il recesso avrà efficacia al momento della conferma da parte del consiglio direttivo. Su esplicita richiesta del socio, il recesso della qualifica di socio può avere effetto immediato, fatto salvo l'obbligo di corrispondere interamente la quota associativa per l'esercizio finanziario in corso.
4. Il consiglio direttivo può espellere un socio con effetto immediato per gravi motivi, se tale socio viola in maniera grave le norme, i regolamenti e le disposizioni statutarie o gli interessi dell'Associazione. Competente a deliberare l'espulsione di un socio è il consiglio direttivo, che decide con una maggioranza di due terzi dei votanti. Prima che

tale votazione abbia luogo, al socio deve essere garantito un periodo di due settimane per poter replicare al consiglio direttivo in merito alle accuse che gli sono state mosse.

Contro le delibere di espulsione dei soci, è ammesso ricorso da parte degli stessi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Tale ricorso deve essere presentato all'assemblea dei soci per il tramite del consiglio direttivo.

5. Il recesso dalla qualifica di socio, per qualsiasi ragione avvenga, comporta la perdita di tutti i diritti relativi alla qualifica stessa. Il rimborso delle quote associative, delle donazioni o di ogni altra forma di sostegno è espressamente escluso. Ciò non pregiudica il diritto dell'Associazione di richiedere il pagamento delle quote ancora dovute.
6. Il socio può essere radiato qualora non abbia provveduto al pagamento delle quote associative nella forma richiesta. Se le quote associative non sono state versate entro i termini normalmente previsti, sarà emesso nei confronti del socio un primo sollecito. A esso ne seguirà un secondo, non prima di trenta giorni. La radiazione avverrà non prima di due settimane dopo l'invio del secondo sollecito. Tutti i solleciti devono essere inviati in forma scritta. Il consiglio direttivo individua con deliberazione ordinaria il soggetto o i soggetti incaricati di provvedere alla radiazione dei soci e responsabili della medesima. Il socio interessato dalla radiazione sarà informato in forma scritta e il consiglio direttivo ne riceverà avviso in forma adeguata.

§ 6 Quote Associative

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dall'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo ha facoltà di esentare qualsiasi socio dal pagamento della quota associativa per un certo anno. Il numero delle esenzioni e le relative motivazioni saranno riportati nella Relazione Annuale.

§ 7 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'assemblea dei soci.
2. il consiglio direttivo.
3. il comitato consultivo.
4. la direzione operativa.

§ 8 Assemblea dei Soci

1. L'assemblea dei soci ha potere decisionale su questioni e argomenti fondamentali per l'Associazione. In particolare, rientrano nella sua competenza le seguenti funzioni:
 - a. eleggere ciascun membro del consiglio direttivo per il periodo di cui al § 10,
 - b. confermare ogni anno la nomina dei revisori contabili,
 - c. ricevere e approvare la relazione annuale, la relazione finanziaria annuale e la relazione dei revisori contabili,
 - d. rinnovare ogni anno il consiglio direttivo e i revisori contabili,
 - e. stabilire ogni anno l'importo delle quote associative,
 - f. approvare lo statuto e le relative modifiche,

- g. consultarsi e deliberare in merito alle istanze di volta in volta presentate dai soci o dal consiglio direttivo,
 - h. deliberare in merito all'espulsione dei membri a maggioranza semplice,
 - i. deliberare in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione.
2. Il consiglio direttivo dovrà convocare annualmente l'assemblea dei soci che deve tenersi nel primo semestre dell'anno solare. Un avviso che fissa la convocazione per la data stabilita dovrà essere inviato per posta ordinaria o elettronica con un preavviso di almeno tre mesi, mentre l'ordine del giorno e le eventuali elezioni in esso previste dovranno essere comunicati con almeno due settimane di anticipo sulla data di convocazione dell'assemblea. La relazione annuale, la relazione finanziaria annuale, la relazione dei revisori contabili e il bilancio annuale dovranno essere resi disponibili almeno due settimane prima della data fissata per l'assemblea.
3. Il consiglio direttivo ha l'obbligo di convocare immediatamente un'assemblea dei soci straordinaria se ciò è necessario per tutelare l'interesse dell'Associazione, o nel caso in cui il 10% dei soci, e comunque non meno di 10 soci, ne facciano richiesta scritta al consiglio direttivo con indicazione dello scopo e delle ragioni della convocazione. I dettagli precisi delle motivazioni che rendono necessaria la convocazione dell'assemblea straordinaria dovranno essere indicati nella relativa convocazione.
4. Durante le riunioni dell'assemblea dovranno essere redatti dei verbali che riportino tutte le decisioni adottate, e che dovranno essere messi a disposizione di tutti i soci entro 60 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

§ 9 Diritto di Voto e Quorum

1. Ogni socio avente diritto di voto esprime un unico voto. Il diritto di voto non è trasferibile.
2. Ogni assemblea dei soci convocata in conformità alle previsioni dello statuto si considera regolarmente costituita.
3. L'assemblea dei soci delibera sulle istanze a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. In caso di parità dei voti l'istanza si considera respinta.
4. Per l'approvazione delle istanze riguardanti modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti.

§ 10 Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo si compone di un numero di membri da 4 a 7, incluso il presidente, tutti eletti a maggioranza semplice, e le cariche vengono assegnate in base al numero di voti ottenuti.
2. Ogni anno, metà dei membri del consiglio direttivo viene eletta per un mandato di durata biennale (con modalità alternata, un anno vengono eletti tre membri, l'anno successivo quattro membri e così via. Esclusivamente per il periodo 2019/2020, i primi tre membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono eletti per due anni, mentre gli altri membri del consiglio direttivo vengono eletti per un anno). È possibile essere rieletti per un massimo di tre mandati.
3. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità dei voti, spetta al presidente esprimere il voto decisivo. Il consiglio direttivo può validamente deliberare se almeno la metà dei suoi membri prende parte al voto. Devono essere redatti dei verbali delle riunioni al fine di mettere agli atti le decisioni assunte. Il consiglio direttivo dà regolare comunicazione delle proprie attività passate

e future nonché delle delibere di particolare rilevanza. Di norma, il consiglio direttivo può costituirsi autonomamente.

4. Esso gestisce o delega tutti gli affari dell'Associazione che non sono responsabilità di altri organi dell'Associazione come definiti dallo statuto.
5. Il consiglio direttivo risponderà del proprio operato all'assemblea dei soci.
6. Affinché l'Associazione sia giuridicamente vincolata occorrono le firme di due membri del consiglio direttivo.
7. La responsabilità del consiglio direttivo è limitata ai casi di dolo o colpa grave.
8. I membri del consiglio direttivo sono volontari e di norma hanno diritto esclusivamente a rimborsi per le spese effettivamente sostenute, anche in contanti. È possibile prevedere un compenso adeguato per servizi specifici resi da singoli membri del consiglio direttivo.

§ 11 Comitato Consultivo

1. Può essere istituito un comitato consultivo. I membri di tale comitato saranno scelti fra coloro che desiderano prestare la propria opera presso l'Associazione e sostenere l'operato del consiglio direttivo attraverso la loro competenza e preparazione professionale. I membri del comitato consultivo svolgono esclusivamente funzioni di consulenza nei confronti del consiglio direttivo e non hanno alcun dovere, diritto di voto né alcun obbligo di partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo.
2. Il consiglio direttivo nomina o rimuove dall'incarico i membri del comitato consultivo con delibera a maggioranza semplice.
3. I membri del comitato consultivo sono volontari e di norma hanno diritto esclusivamente a rimborsi per le spese effettivamente sostenute, anche in contanti. È possibile prevedere un compenso adeguato per servizi specifici resi da singoli membri del comitato consultivo.

§ 12 Direzione Operativa

1. La direzione operativa è composta da almeno un membro nominato dal consiglio direttivo.
2. La direzione operativa avrà la responsabilità per la gestione giornaliera su consulenza del consiglio direttivo.

§ 13 Patrimonio

1. Il consiglio direttivo è responsabile della tenuta dei principali libri contabili dell'Associazione e della gestione del capitale finanziario della stessa.
2. Gli obblighi finanziari dell'Associazione devono essere sostenuti esclusivamente tramite il patrimonio di quest'ultima. È espressamente esclusa la responsabilità personale dei soci.

§ 14 Firma e Autorizzazioni

1. Tutti i membri del consiglio direttivo hanno diritto di firma, con firma collettiva a due.
2. Sono sufficienti le firme di due membri del consiglio direttivo per ogni documento che abbia valenza legale.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare, su propria decisione, il diritto di firma anche ad un membro della direzione operativa, in linea di principio con il requisito di avere almeno due firme di cui una di un membro del Consiglio Direttivo, a meno che non sia previsto diversamente da un regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo nell'ambito del suo potere di delega.

§ 15 Mezzi Finanziari

1. L'Associazione può utilizzare diversi mezzi finanziari necessari per ottemperare allo scopo sociale.
2. L'Associazione si finanzia con contributi annui dei soci, donazioni, raccolta fondi, crowdfunding o con sovvenzioni e contributi di istituzioni.

§ 16 Scioglimento dell'Associazione

1. Allo scioglimento dell'Associazione, il capitale residuo dovrà essere donato a un ente esente da imposte con scopi uguali o simili a quelli dell'Associazione. È proibita la distribuzione del capitale residuo tra i soci. L'ente beneficiario dovrà essere designato dall'assemblea dei soci contestualmente all'approvazione dell'istanza di scioglimento dell'Associazione.
2. Salvo delibera contraria dell'assemblea dei soci, come liquidatori vengono nominati i membri del consiglio direttivo in carica al momento.

§ 17 Entrata in Vigore

1. Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dall'assemblea dei soci il 24 febbraio 2020.